

Tribunale di Aosta sentenza del 28 maggio 2014

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1232 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2012, assunta in decisione all'udienza del 23 gennaio 2014 e vertente

TRA

LA.IN. SRL, in persona dell'amm.unico sig. Al.Ne., rappresentati e difesi dall'avv. Al.To. del foro di Milano e dall'avv. El.Ze. del foro di Aosta, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. El.Ze. in Aosta alla P.zza (...) n. 16, per delega a margine dell'atto di citazione

attore

E

CO.CA. corrente in persona dell'amministratore pro tempore Sig.ra Va.Bi., in Gressoney St Jean (AO), loc., rappresentato e difeso dagli avv. Gi.Tu. del foro di Aosta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Aosta giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta

convenuto

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 346/12

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.1.2014 i procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni.

Parte attrice precisava le conclusioni chiedendo di revocare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto perché l'opponente ha già versato le somme richieste e perché vi è già stata una decisione sul medesimo oggetto del contendere e/o sussiste contraddittorietà di causa pretendi e/o errore nell'indicazione degli importi richiesti e/o manca l'approvazione delle ripartizione ex art. 63 disp. att. c.c. nonché per gli altri motivi esposti in atti; rigettare in ogni caso la domanda di pagamento proposta dal condominio nei confronti dell'attrice in quanto infondata; condannare l'opposto alla restituzione della somma di Euro 14.141,85 (pari all'importo già corrisposto da L.A.) o di quella accertata in corso di causa; in via subordinata, disporre la compensazione tra la somma di Euro 24.407,00 ovvero della minor somma che dovesse essere accertata in corso di causa e la somma che risultasse eventualmente dovuta al condominio; in via istruttoria disporre ordine di esibizione dei preventivi e delle fatture di pagamento relativi al rifacimento del piazzale destinato a parcheggio utilizzati per la redazione delle tabelle di riferimento per il rendiconto spese prodotto quale doc. 4 del fascicolo monitorio; con vittoria di spese di lite.

Parte convenuta precisava le conclusioni chiedendo di rigettare le domande attoree e confermare il decreto ingiuntivo opposto, in via subordinata e riconvenzionale condannare l'opponente al pagamento a favore del condominio della somma di Euro 13.651,00 per le ragioni esposte in

narrativa, oltre interessi legali e spese di lite.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 27.8.2012 gli attori convenivano in giudizio il Condominio "CA.DE." al fine di opporsi al decreto ingiuntivo n. 346/12.

Gli attori deducevano che il decreto ingiuntivo era relativo al pagamento di 12.233,14 Euro per quota contributo rifacimento piazzale e Euro 1.418,56 per quota rimborso spese condominiali esercizio 2010/11, oltre interessi e spese legali; che LA. aveva già versato al condominio la somma di Euro 24.704,00 per rifacimento piazzale come determinato dalla sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 919/07; che la sentenza n. 154/11 del Tribunale di Aosta in persona del dr. Co. revocava il precedente decreto ingiuntivo richiesto dal Condominio per la stessa voce di spesa; che il piano di riparto non risulta approvato dall'assemblea condominiale che si limitava ad approvare la spesa nel suo complesso e non anche la ripartizione; che la spesa di rifacimento piazzale era di carattere voluttuario e che la delibera del 2.1.10 non aveva le richieste maggioranze di legge; che la somma per spese di esercizio 2010/11 a carico della LA. sarebbe semmai di 322,68 e non di 1.418,56 Euro.

Il Condominio si costituiva in giudizio affermando che la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 919/07 riguardava un diverso oggetto; che la sentenza del Tribunale di Aosta n. 154/11 atteneva ad una diversa causa petendi e precisamente l'approvazione del preventivo di spesa, mentre l'attuale controversia riguarda il consuntivo; che il riparto era altresì approvato dall'assemblea essendo lo stesso allegato alle lettere di convocazione delle assemblee stesse e che ciò costituirebbe semmai motivo di annullamento e non di nullità della delibera, che veniva impugnata nel giugno 2012 oltre il termine di decadenza; che la spesa di rifacimento del piazzale non è voluttuaria essendo intervento di manutenzione necessaria; che la somma dovuta per spese ordinarie è di 1.418,56 in quanto essa comprende anche il saldo delle precedenti gestioni.

All'udienza del 21.2.13 il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. **183 u.c.c.p.c.** all'esito di tali memorie, il Giudice respingeva le istanze istruttorie e fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 23.1.14.

A tale udienza le parti precisavano le conclusioni e, nel rispetto dei termini all'uopo concessi, depositavano note conclusionali e di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Oggetto della presente controversia è l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 346/12.

Il suddetto decreto ingiuntivo veniva richiesto sulla base della delibera del condominio CA.DE. assunta in data 6.1.2011, con cui l'assemblea approvava le spese della gestione ordinaria 2010/11 (di cui Euro 1.418,56 in capo a La.In. spa); nonché nella delibera assunta in data 2.1.10 con cui si approvava il rendiconto delle spese condominiali relative all'esercizio consuntivo straordinario 2010 relativo al completo rifacimento del piazzale (di cui Euro 12.233,14 in capo a La.In. spa).

L'art. **63 disp. att. c.c.** prevede che "Per la riscossione dei contributi in base allo stato di

ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo".

L'assemblea del 2.1.10 al punto 3 "discussione ed eventuale approvazione consuntivo rifacimento piazzale" delibera "si approva il consuntivo rifacimento piazzale".

La delibera non approva espressamente la ripartizione delle spese di cui al rendiconto (la cui delibera peraltro non era nemmeno posta all'ordine del giorno).

Sebbene in allegato alla lettera di convocazione dell'assemblea del 2.1.10 (doc. 2 fase, monitoraggio) veniva inviato il rendiconto consuntivo per le spese di rifacimento piazzale e relativa ripartizione (la lettera di convocazione veniva inviata all'attrice in opposizione a mezzo raccomandata a.r. inviata il 19.12.09 e ricevuta in data 29.12.09), ciò non è sufficiente affinché la ripartizione si possa intendere approvata e possa costituire "titolo di credito" a favore del condominio (C. Cass. S.U. 4421/07; 2387/03; 10427/00) per l'emissione del decreto ingiuntivo ex art. 63 disp. att. c.c., in quanto ciò necessita di espressa delibera di approvazione della ripartizione (C. Cass. 4951/07, 20484/04; 761/02; 11515/99).

Non si verte in materia di annullamento o nullità della delibera su cui si fonderebbe il decreto ingiuntivo, bensì sull'inesistenza del presupposto sui cui il decreto stesso si fonda, ossia la sussistenza del titolo di credito costituito dall'approvazione da parte dell'assemblea del rendiconto e relativa ripartizione.

L'assemblea del 6.1.12 al punto 1 "discussione ed eventuale approvazione consuntivo es. 2010/11" delibera "l'assemblea approva il consuntivo dell'es. 2010/11 all'unanimità".

Anche in questo caso non vi è delibera sul punto ripartizione delle spese del consuntivo 2010/11 (anche in questo caso l'approvazione della ripartizione di dette spese non era indicata all'ordine del giorno).

Pertanto, stante la mancata espressa approvazione della ripartizione delle spese azionate dal condominio, ritenuto che l'approvazione del riparto delle spese sia indispensabile per poter riscuotere i contributi da parte dei condomini, il decreto ingiuntivo andrà revocato.

Appare superfluo l'esame degli ulteriori motivi di opposizione.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza rigettata:

1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 346/12 emesso il 26.6.12 dal Tribunale di Aosta;
2. Respinge le domande del condominio CA.DE.;
3. Condanna il condominio CA.DE. alla rifusione delle spese di lite a favore di parte attrice in

opposizione che liquida in Euro 1.550,00 oltre IVA e c.p.a. e oltre esposti per Euro 131,00.

Così deciso in Aosta, il 22 maggio 2014.

Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2014.

Sentenza prelevata da: www.condominioweb.com